SEAC Express

SEAC S.P.A. VIA SOLTERI, 74 - 38121 TRENTO - WWW.SEAC.IT - INFO@SEAC.IT - TEL. 0461805111

INFORMATIVA DI AGGIORNAMENTO MENSILE PER LE AZIENDE

Numero 5 GIUGNO 2017

IN COLLABORAZIONE CON

Nuovi limiti alla compensazione dei crediti tributari

di Elisabetta Casari

L'articolo 3 del D.L. n. 50/2017 ha ridotto **da € 15.000 a € 5.000** il limite annuo entro cui è ammesso l'**utilizzo in compensazione dei crediti**, senza che sia necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità.
Le novità riguardano i crediti derivanti dalle **dichiarazioni fiscali**, ovvero:

- **IRPEF/IRES**, derivante dalle dichiarazioni dei redditi;

segue a pag. 2

UNIONI CIVILI: CONDIZIONI DI SPETTANZA DEGLI "*ANF*"

di Alessandro Grieco

In tema di unioni civile e condizioni di spettanza degli Assegni per il Nucleo Familiare o degli Assegni Familiari (coltivatori diretti), con la Circolare n. 84 del 2017 l'INPS ha indicato le modalità di accesso e spettanza degli stessi in relazione al contenuto della Legge n. 76/2016 sulla concessione dell'assegno per il nucleo familiare, dell'assegno familiare e

segue a pag. 2

Contratti flessibili: le alternative dopo l'abolizione dei voucher

di Federico Clappa

Il DL n. 25/2017, a decorrere dal 17 marzo 2017, ha abrogato il lavoro accessorio, che resta attivabile fino al 31 dicembre 2017 solo in relazione ai voucher già acquistati.

Tuttavia, la necessità di poter attivare un contratto di lavoro flessibile è rimasta immutata, soprattutto in vista della stagione estiva. Di seguito si analizzano in breve le alternative al lavoro accessorio che consentono di gestire le esigenze di lavori stagionali e/o i contratti che consentono di avere un certo margine di flessibilità.

segue a pag. 3

IMU e TASI: contribuenti alla cassa per l'acconto 2017

di Nicola Toniolatti

Per individuare i termini di versamento IMU va fatto riferimento all'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, in base al quale l'imposta va versata in **due rate di pari importo (50%):**

- la **prima rata**, a titolo di acconto, **entro il 16.6**, applicando quanto deliberato ed in vigore per l'anno precedente;
- la **seconda rata**, a titolo di saldo, **entro il 16.12**, considerando eventualmente la nuova delibera relativa all'anno di imposizione.

segue a pag. 3

NOVITÀ IN PILLOLE

SENTENZA N. 12106/2017:
La lettera di licenziamento deve considerarsi valida nel contenuto e negli effetti anche se non sottoscritta dal datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha chiarito che la validità della comunicazione di licenziamento sussiste anche nel caso in cui la sottoscrizione della stessa sia effettuata da un membro dell' entourage aziendale e non dal DDL in prima persona.

SENTENZA N. 11895/2017:
Qualora il diritto di difesa risulti violato, il licenziamento deve considerarsi illegittimo. Se l'incolpato non viene convocato per un'audizione nonostante abbia chiesto, nella lettera con la quale invia le sue giustificazioni al datore di lavoro, di essere sentito per poter spiegare meglio le sue azioni, il licenziamento è illegittimo e il dipendente va reintegrato.

SENTENZA N. 10225/2017:
Il costo di acquisizione di un terreno su cui insista un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento, a condizione che venga accertato in concreto che detto terreno abbia una vita utile limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo".

Nuovi limiti alla compensazione dei crediti tributari

da pag 1

- **addizionale regionale/comunale**, derivante dal mod. REDDITI PF;
- **imposte sostitutive** (es. cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- **IRAP**, derivante dalla relativa dichiarazione;
- **ritenute alla fonte**, risultante dal mod. 770;
- **IVA**, derivante dalla relativa dichiarazione (mod. IVA).

A seguito delle modifiche intervenute, i crediti sopra elencati, entro il limite di **€ 5.000**, possono essere utilizzati annualmente in compensazione senza alcun vincolo: per **importi superiori ad € 5.000**, è invece necessaria l'apposizione del **visto di conformità** da parte di soggetti abilitati o la sottoscrizione dell'organo di controllo della società.

Non essendo stata indicata nel D.L. n. 50/2017 **una decorrenza specifica** del nuovo limite alle compensazioni, si sono ingenerati numerosi dubbi in merito a come **debbano/possano essere utilizzati i crediti** risultanti dalle dichiarazioni già presentate (sostanzialmente, il mod. IVA 2017).

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57,** ha chiarito che, in assenza di indicazioni, le novità si applicano alle **dichiarazioni** presentate dalla data di entrata in vigore del Decreto che le ha introdotte, ovvero dal **24 aprile 2017**.

In pratica, il nuovo limite di € 5.000 si applica alla compensazione dei **crediti** emergenti dalle **dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017**; per le **dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017**, prive del visto di conformità (ovvero, sostanzialmente, il mod. IVA 2017 e le dichiarazioni fiscali dei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare) restano applicabili le regole previgenti (limite di € 15.000).

Pertanto, prosegue l'Agenzia nella citata Risoluzione n. 57/2017, saranno ritenuti validi i **Modelli F24 presentati dopo il 24 aprile 2017**, nei quali è esposta la compensazione di crediti di importo inferiore a € 15.000, emergenti da dichiarazioni fiscali trasmesse entro il 23 aprile 2017.

Le nuove regole si applicano anche se la dichiarazione presentata dal 24 aprile 2017 si qualifica come **tardiva** (es. Mod. IVA presentato entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria) o **integrativa.**

Sisma 2016: nuovo stop alle visite mediche di controllo

di M. Chiara Volpi

Visto il perdurare delle condizioni di disagio delle popolazioni interessate dagli eventi sismici 2016 che hanno colpito le zone del Centro Italia e considerato l'ampliamento dei territori coinvolti, l'INPS ha prorogato fino al 30 settembre 2017 il periodo di sospensione delle visite mediche di controllo disposte d'ufficio dall'Istituto.
Nel caso in cui la visita di accertamento medico legale debba essere effettuata, in quanto richiesta dal datore di lavoro, si farà riferimento alle indicazioni fornite dal lavoratore nel certificato medico riguardo la provvisoria reperibilità.
Di conseguenza, i lavoratori assenti dal lavoro per malattia, costretti a risiedere temporaneamente in alloggi diversi dal proprio domicilio, devono fornire al medico che redige il certificato le relative indicazioni utili ai fini della loro reperibilità.

UNIONI CIVILI: CONDIZIONI DI SPETTANZA DEGLI "*ANF*"

dell'assegno per congedo matrimoniale.

In relazione all'individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili, qualora solo una delle due parti dell'unione civile sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale devono essere riconosciute le prestazioni familiari per l'unito civile privo di posizione tutelata.

In presenza di unione civile viene sottolineato come il diritto debba intendersi riconosciuto con le stesse modalità previste in caso di sussistenza del vincolo matrimoniale, ossia nei confronti del legalmente ed effettivamente non separato, che non sia titolare di posizione tutelata.

Qualora si tratti di genitori separati o naturali con figli nati prima dell'unione civile le condizioni spettanza rimangono salve in presenza di posizione tutelata e dell'affido condiviso o esclusivo da parte di almeno un genitore. Qualora i genitori, separati o naturali, siano sprovvisti di una posizione tutelata, la successiva unione civile con soggetto titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto agli assegni anche per l'eventuale figlio dell'altra parte dell'unione (anche se non figlio di entrambi).

L'Istituto ha inteso regolare anche il caso di figli di uniti civilmente dello stesso sesso. In particolare in tale caso gli assegni saranno riconosciuti nel caso in cui il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile.

Ai fini della misura dell'assegno, la convivenza di fatto è assimilabile al vincolo coniugale in ambito al calcolo del reddito complessivo, qualora dal contratto di convivenza emerga con chiarezza l'apporto dei singoli soggetti alla vita comune.

L'ESPERTO RISPONDE

COMPENSAZIONE DEI CREDITI: NON PER TUTTI E' OBBLIGATORIO ENTRATEL/FISCONLINE

D. La compensazione del bonus Renzi e dei crediti 730 nel Mod. F24 obbliga i titolari di partita iva all'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per l'invio della delega di pagamento?

R. Il D.L. n. 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, per contrastare le indebite compensazioni nel Mod. F24, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti titolari di P.IVA, di inviare tramite Entratel/Fisconline le deleghe di pagamento contenenti il credito IVA o i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo. In fase di prima applicazione della norma e in assenza di specifici chiarimenti, in via prudenziale, si è suggerito di trasmettere tramite Entratel/Fisconline anche i Mod. F24 contenenti il recupero in compensazione del bonus Renzi nonché dei crediti 730 in relazione a quanto previsto dal comma 2, art. 17, D.Lgs n. 241/1997. Successivamente l'Agenzia ha espresso un orientamento diverso che dovrebbe essere a breve ufficialmente formalizzato. Nel particolare, l'Agenzia si è pronunciata a favore dell'esclusione del bonus Renzi e dei crediti 730 dai crediti la cui compensazione nel Mod. F24 impone la trasmissione tramite Entratel/Fisconline

IMU e TASI: contribuenti alla cassa per l'acconto 2017

da pag. 1

Di fatto tali rate possono risultare di importo differente a seguito della variazione della situazione dell'immobile, oppure per via del diverso trattamento previsto dalla nuova delibera comunale. Va tuttavia tenuto conto, al riguardo, che **per il 2017** (così come per il 2016) **i Comuni non possono incrementare il carico impositivo** (salvo alcune "rare" eccezioni) rispetto a quello risultante applicando quanto deliberato ed in vigore **per il 2015**.

In alternativa il versamento può essere effettuato in **un'unica soluzione entro il 16.6**; tale soluzione tuttavia è sconsigliata in considerazione del fatto che, anche in presenza della "nuova" delibera comunale per il 2017 prima della scadenza del versamento dell'acconto (16.6), non può escludersi che il Comune apporti delle modifiche alla stessa entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il termine di versamento dell'**acconto IMU 2017** scade, quindi, il **16.6.2016** mentre il saldo dovrà essere versato entro il 18.12.2017 (il 16.12 cade di sabato).

Si noti che **i medesimi termini e modalità di versamento** sopra descritti si applicano **anche per la TASI**.

Sono invece previste specifiche modalità di versamento, ai fini IMU, per gli **enti non commerciali**. Infatti tali enti, ai sensi dell'art. 1, comma 721, Legge n. 147/2013, versano l'IMU in **tre rate**:

- le **prime due entro il 16.6 e 16.12** (18.12 per il 2017) dell'anno d'imposizione, ciascuna pari al **50% dell'imposta dovuta nell'anno precedente** (2016);
- la **terza "eventuale" a conguaglio, entro il 16.6 dell'anno successivo** (18.6.2018 in quanto il 16 cade di sabato), applicando quanto previsto per l'anno d'imposizione di riferimento (2017). Chiaramente, tale rata va versata **solamente se l'imposta dovuta è maggiore rispetto a quella dovuta nell'anno precedente**; diversamente, quanto già versato con le prime due rate è sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

Contratti flessibili: le alternative dopo l'abrogazione dei voucher

da pag. 1

La tipologia contrattuale che consente il maggior grado di flessibilità in tema di organizzazione del lavoro e capacità di far fronte a incrementi dell'attività per periodi brevi è rappresentata dal **lavoro intermittente lavoro intermittente**, che non richiede di stabilire a priori la durata della prestazione. Permette altresì al datore di chiamare il lavoratore per le sole ore e/o giornate nelle quali effettivamente ne ha bisogno, ma può essere stipulato solo al ricorrere di determinate condizioni:

- nei casi previsti dai CCNL o, in alternativa, per lo svolgimento delle attività indicate nell'elenco di cui al R.D. n. 2657/1923;
- in ogni caso, se il lavoratore ha meno di 24 anni o più di 55 anni.

Ricorrendo una di queste condizioni, il contratto può essere stipulato, a tempo determinato o indeterminato, e può prevedere o meno un'indennità di disponibilità a favore del lavoratore (minimo 20% della retribuzione): in presenza dell'indennità di disponibilità, il lavoratore è contrattualmente obbligato a rispondere alla chiamata del datore, viceversa il lavoratore può rifiutarsi di rispondere.

L'attivazione delle prestazioni di lavoro intermittente deve essere comunicata alla DTL del lavoro, prima dell'inizio della prestazione ovvero prima di un ciclo di prestazioni della durata massima di 30 giorni, mediante SMS (prestazione di una singola giornata) o posta elettronica, inviando il modello "UNI_Intermittente" all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it (il modello è disponibile sul sito del Ministero del lavoro o su "Cliclavoro"). Il mancato invio della comunicazione è sanzionato.

Qualora le necessità del datore di lavoro siano più predicibili e costanti ma limitate nel tempo, la tipologia contrattuale che risponde al meglio è l'assunzione con **contratto a tempo determinato** contratto a tempo determinato, che consente al datore di apporre un termine al contratto di lavoro, senza per questo specificare la motivazione che legittima tale apposizione del termine (in passato, il contratto a tempo determinato era stipulabile solo al ricorrere di determinate motivazioni).

Per poter stipulare un contratto a tempo determinato devono essere rispettati i limiti quantitativi previsti dalla legge o dal CCNL, salvo il caso in cui non si stipuli un contratto per ragioni sostitutive oppure per lo svolgimento di attività stagionali. In funzione delle necessità dell'azienda si può stipulare il contratto a tempo pieno o a tempo parziale: in questo ultimo caso sarà necessario individuare l'orario di lavoro, posto che sarà comunque possibile godere di una certa flessibilità. Peraltro, il contratto a tempo determinato presenta un aggravio del "costo azienda" rispetto ad un normale contratto a tempo indeterminato: infatti – ad esclusione di quelli stipulati per ragioni sostitutive e i contratti stagionali sulla base del DPR 1525/1963 – è dovuto il versamento del contributo addizionale ASpI, pari all'1,40% sulla retribuzione imponibile.

Scadenze del mese

SCADENZE DI GIUGNO

Venerdì 16 giugno

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (maggio 2017).

Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (maggio 2017).

IVA:

- liquidazione e versamento mese di maggio 2017.

Imposta sugli intrattenimenti:

- versamento imposta mese di maggio 2017.

Contributi previdenziali:

- versamento contributi relativi al mese di maggio 2017:
  - INPS: lavoratori dipendenti
  - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
  - INPGI: giornalisti professionisti
  - Gestione separata INPS committenti.
- **Contributi INPS manodopera agricola:** versamento contributi relativi al IV trimestre 2016.

IMU e TASI: versamento acconto (o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno 2017.

Assegnazione agevolata beni d'impresa: versamento del restante 40% dell'imposta sostitutiva pari all'8 % (10,50 % se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) della differenza tra il valore dei beni assegnati (entro lo scorso 30/9/2016) e il costo fiscalmente riconosciuto.

Estromissione immobili imprenditore individuale: versamento della seconda ed ultima rata (ossia il restante 40%) dell'imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai beni immobili strumentali, posseduti al 31/10/2015.

~~Domenica 25 giugno~~ Lunedì 26 giugno

Elenchi Intrastat: presentazione contribuenti mensili (maggio 2017).

Venerdì 30 giugno

Versamenti REDDITI 2017:

- imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone (periodo d'imposta 2016);
- imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES (esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei termini ordinari);
- diritto camerale annuale;
- imposte sostitutive: soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.;
- saldo 2016 e I rata acconto 2017 dei contributi IVS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
- saldo 2016 e I rata di acconto previdenziale 2017 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Versamenti mod. IRAP 2017: versamento dell'IRAP (saldo 2016 e I acconto 2017).

Adeguamento studi di settore: versamento IVA derivante dall'adeguamento agli Studi di settore e dell'eventuale maggiorazione (3%).

Mod. 730 – soggetti privi di sostituto: versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta.

IVA: versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale relativa al 2016 con magg. dello 0,4% per mese (o frazione) dal 16/03 (1,6%).

Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS – ex INPDAP – ex ENPALS) di maggio 2017.

Libro unico: registrazioni relative al mese di maggio.

Rivalutazione terreni e partecipazioni: versamento della rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non posseduti in regime di impresa all'1/1/2016 (II rata), all'1/1/2015 (III rata).

Dichiarazione IMU/TASI: presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per le variazioni avvenute nel corso del 2016.

Mod. REDDITI 2017: presentazione presso un ufficio postale del Mod. REDDITI 2017 PF, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

Autotrasportatori: presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza per chiedere a rimborso il credito da accisa sul gasolio relativo:

- al IV trimestre 2014 non compensato entro il 31/12/2016;
- al I, II, III trimestre 2015 non compensato entro il 31/12/2016.

Ritenute condominio: versamento ritenute da parte del condominio nel caso non sia superato il limite di euro 500 di ritenute operate.

Rinnovi Contrattuali

Calzature - Aziende Industriali
Concerie - Aziende Industriali
Dirigenti - Piccola e media industria
Igiene ambientale - Piccola e media industria
Legno e arredamento - Piccola e media industria (CONFAPI)
Tabacco

Aumenti Retributivi

Agricoltura - Consorzi di bonifica
Cemento - Piccola e media industria (CONFAPI)
Chimica - Aziende industriali
Gomma e plastica - Aziende industriali
Taxi - Aziende cooperative

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di APRILE 2017	*= 101,3*
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	*= + 0,3*
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	*= + 1,7*
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	*= + 1,3*